

**Regolamento svizzero d'arbitrato internazionale**  
(Regolamento Svizzero)

**Gennaio 2006**

## Contenuto

	Pagina
Clausola arbitrale tipo	4
Introduzione	4
I. Regole introduttive	6
Campo d'applicazione	6
Intimazione, calcolo dei termini	6
Richiesta d'arbitrato e risposta alla richiesta d'arbitrato	6
Riunione di procedimenti arbitrali, partecipazione di terzi	9
II. Costituzione del tribunale arbitrale	9
Conferma degli arbitri	9
Numero degli arbitri	10
Nomina di un arbitro unico	10
Nomina di arbitri in procedimento con due partiti o multiparti	10
Indipendenza e riconsiliazione degli arbitri	11
Sostituzione di un arbitro	11
Conseguenze della sostituzione di un arbitro	12
III. Procedimento arbitrale	12
Disposizioni generali	12
Sede dell'arbitrato	12
Lingua	13
Memoria di domanda	13
Memoria di risposta	13
Modifiche della domanda o della risposta	14
Eccezioni riguardanti la competenza del tribunale arbitrale	14
Ulteriori memorie	14
Termini	15
Prove e udienze	15
Misure cautelari	16
Periti nominati dal tribunale	16
Contumacia	16
Conclusione della procedura	17
Rinuncia ad eccepire	17
IV. Il lodo	17
Decisioni	17
Forma ed effetto del lodo	17
Diritto applicabile, amiable compositeur	18
Transazione o altri motivi di chiusura del procedimento	18
Interpretazione del lodo	19
Rettifica del lodo	19
Lodo supplementare	19

Spese	19
Deposito a garanzia delle spese	21
V. Procedura accelerata	21
VI. Confidenzialità ed esclusione della responsabilità	22
Appendice A: Indirizzi delle Camere di Commercio	24
Appendice B. Spese dell'arbitrato	26
Appendice C: Onorari degli arbitri	29
Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)	
Capitolo 12	

## **Regolamento svizzero d'arbitrato internazionale** (Regolamento Svizzero)

### *CLAUSOLA ARBITRALE TIPO*

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o comunque collegate allo stesso, ivi comprese quelle concernenti la validità, la nullità, la violazione o la fine del contratto, saranno risolte in via definitiva mediante arbitrato secondo il Regolamento svizzero d'arbitrato internazionale delle Camere di Commercio Svizzere in vigore alla data in cui la richiesta d'arbitrato è depositata secondo il detto Regolamento.

Il numero degli arbitri <sup>1</sup>è ....(uno o tre);

La sede dell'arbitrato è ... (città in Svizzera, se le parti non si mettono d'accordo per una città all'estero);

Il procedimento arbitrale si svolge in ..... (inserire la lingua desiderata)

### *INTRODUZIONE*

- (a) In passato, ciascuna delle sei Camere di commercio e dell'industria svizzere aveva il proprio regolamento d'arbitrato per la risoluzione delle controversie commerciali internazionali.
- (b) Al fine di promuovere l'arbitrato istituzionale in Svizzera e di armonizzare le regole esistenti, le Camere di commercio e dell'industria di Basilea, Berna, Ginevra, Ticino, Vaud e Zurigo (definite in seguito collettivamente: "le Camere") hanno adottato il presente regolamento unificato, il Regolamento svizzero d'arbitrato internazionale (in seguito: "Regolamento"), che sostituisce i precedenti regolamenti d'arbitrato internazionale delle Camere sopra citate.

Il presente Regolamento è basato sul Regolamento d'arbitrato UNCITRAL, rispetto al quale sono stati apportati due tipi di modifiche e aggiunte:

- i. modifiche e aggiunte necessarie per adattare il Regolamento d'arbitrato UNCITRAL all'arbitrato istituzionale;
- ii. modifiche e aggiunte che rispecchiano la prassi moderna dell'arbitrato e tengono conto del diritto comparato nel campo dell'arbitrato internazionale.

Queste modifiche e aggiunte sono state ridotte al minimo volutamente. Una versione comparativa recante le modifiche rispetto al Regolamento UNCITRAL in caratteri italici, è disponibile sul sito Internet delle Camere, [www.swissarbitration.ch](http://www.swissarbitration.ch).

---

<sup>1</sup> Per facilitare la lettura nel presente Regolamento è utilizzata solo la forma maschile

- (c) Quando una richiesta d'arbitrato è presentata ad una delle Camere elencate nell'Appendice A, è costituito un tribunale arbitrale secondo il presente Regolamento.
- (d) Per assicurare l'amministrazione degli arbitrati secondo il presente Regolamento, le Camere hanno nominato un Comitato d'arbitrato (in seguito: "il Comitato d'arbitrato"), che esercita i poteri conferiti alle Camere dal presente Regolamento, per cui ogni riferimento alle Camere nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento al Comitato d'arbitrato.
- (e) Il Comitato d'arbitrato è formato da professionisti dell'arbitrato internazionale. Il Comitato d'arbitrato designa fra i suoi membri la persona o le persone che assistono le Camere nell'amministrazione e nella vigilanza dei procedimenti arbitrali. Inoltre, il Comitato d'arbitrato ha designato fra i suoi membri un Comitato speciale (in seguito: Comitato speciale) che emana le decisioni di cui agli articoli 11 e 12 sulla riconsiderazione e la revoca degli arbitri, come pure quelle in tema di sede dell'arbitrato giusta l'articolo 16. Inoltre, il Comitato speciale fornisce pareri alle Camere su altre questioni procedurali che possono presentarsi in relazione all'applicazione del presente Regolamento.

## **Sezione I. Regole introduttive**

### *CAMPO D'APPLICAZIONE*

#### **Articolo 1**

1. Il presente Regolamento disciplina l'arbitrato internazionale nel quale una convenzione d'arbitrato fa riferimento al Regolamento stesso oppure ai Regolamenti d'arbitrato delle Camere di commercio e dell'industria di Basilea, Berna, Ginevra, Ticino, Vaud, Zurigo e di ogni altra Camera di commercio che dovesse aderire al presente Regolamento.
2. Le parti sono libere di designare la sede dell'arbitrato in Svizzera o all'estero.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004 e, a meno che le parti non si siano accordate diversamente, è applicabile a tutti i procedimenti d'arbitrato nei quali la richiesta d'arbitrato è stata depositata in o dopo tale data.

### *INTIMAZIONE, CALCOLO DEI TERMINI*

#### **Articolo 2**

1. Ai fini del presente Regolamento, ogni intimazione, compresa una notifica, una comunicazione o una proposta, va considerata ricevuta se è consegnata fisicamente al destinatario o se è consegnata alla residenza abituale, al centro dell'attività economica o all'indirizzo postale del destinatario, oppure, se non è possibile trovare uno di questi recapiti con ragionevoli ricerche, all'ultima residenza o all'ultimo centro dell'attività economica noti del destinatario. L'intimazione va considerata ricevuta il giorno in cui è consegnata in uno dei modi sopra descritti.
2. Per il calcolo di un termine secondo il presente Regolamento, il termine inizia a decorrere il giorno seguente il ricevimento di un'intimazione, di una notifica, di una comunicazione o di una proposta. Se l'ultimo giorno del termine è un giorno festivo ufficiale oppure un giorno non lavorativo alla residenza abituale o al centro dell'attività economica del destinatario, il termine è prorogato fino al primo giorno lavorativo seguente. Giorni festivi ufficiali o non lavorativi che cadono durante la decorrenza del termine sono inclusi nel calcolo del termine.
3. Se le circostanze lo giustificano, le Camere possono prorogare i termini previsti nella Sezione I (Regole introduttive) e nella Sezione II (Costituzione del tribunale arbitrale), come pure tutti i termini che hanno fissato.

### *RICHIESTA D'ARBITRATO E RISPOSTA ALLA RICHIESTA D'ARBITRATO*

#### **Articolo 3**

1. La parte che inizia l'arbitrato (in seguito denominata: "attore" o, se del caso, "attori") deposita una richiesta d'arbitrato presso le Camere ad uno degli indirizzi elencati nell'Appendice A del presente Regolamento.
2. Si considera che il procedimento arbitrale ha inizio alla data in cui le Camere ricevono la richiesta d'arbitrato.

3. La richiesta d'arbitrato è depositata in un numero di esemplari pari a quello delle altre parti (in seguito denominate: "convenuto" o, se del caso, "convenuti"), più un esemplare per ogni arbitro ed uno per le Camere, e contiene quanto segue:

- (a) un'istanza con cui si chiede di sottoporre la controversia all'arbitrato;
- (b) i nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono e di fax e gli indirizzi di posta elettronica (se ve ne sono) delle parti e dei loro patrocinatori;
- (c) una copia della clausola d'arbitrato o della convenzione d'arbitrato separata invocata;
- (d) un riferimento al contratto o ad altri strumenti dai quali o in relazione ai quali deriva la controversia;
- (e) la natura generale della domanda e un'indicazione del valore di causa, se determinabile;
- (f) le conclusioni dell'attore;
- (g) una proposta riguardo al numero degli arbitri (uno o tre), se le parti non si sono già accordate su questo punto;
- (h) il pagamento, tramite cheque o versamento sul conto della Camera alla quale la richiesta d'arbitrato è indirizzata secondo la lista dell'Appendice A, dell'emolumento di registrazione come richiesto dall'Appendice B (Tabella dei costi dell'arbitrato), nella versione in vigore alla data del deposito della richiesta d'arbitrato.

4. La richiesta d'arbitrato può anche contenere:

- (a) le proposte dell'attore per la nomina di un arbitro unico, ai sensi dell'articolo 7;
- (b) la designazione di un arbitro da parte dell'attore, in vista della costituzione di un tribunale di tre arbitri, ai sensi dell'articolo 8;
- (c) la memoria di domanda ai sensi dell'articolo 18.

5. Se la richiesta d'arbitrato è incompleta o se le copie o gli allegati non sono presentati in numero sufficiente, oppure se non è stato pagato l'emolumento di registrazione, le Camere possono invitare l'attore a porvi rimedio entro un termine congruo. Le Camere possono anche richiedere che, entro tale termine, sia depositata una traduzione della richiesta d'arbitrato se questa non è stata presentata in inglese, tedesco, francese o italiano. Se l'attore ottempera alle richieste summenzionate entro il termine impartito, la richiesta d'arbitrato sarà considerata essere stata validamente depositata alla data in cui le Camere hanno ricevuto la versione iniziale.

6. Le Camere trasmettono immediatamente una copia della richiesta d'arbitrato e di tutti i documenti ivi allegati al convenuto, a meno che non decidano, dopo avere consultato il

Comitato speciale, che manifestamente non esiste una convenzione d'arbitrato riferentesi al presente Regolamento.

7. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta d'arbitrato, il convenuto presenta alle Camere una risposta alla richiesta d'arbitrato. La risposta alla richiesta d'arbitrato deve essere depositata in un numero di esemplari pari al numero delle altre parti più un esemplare per ogni arbitro e uno per le Camere e, nella misura del possibile, contiene:

- (a) il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono e di fax e gli indirizzi e-mail (se ve ne sono) del convenuto e del suo patrocinatore (se differenti da quanto indicato nella richiesta d'arbitrato);
- (b) eventuali eccezioni riguardanti l'incompetenza di un tribunale arbitrale costituito secondo il presente Regolamento;
- (c) le osservazioni del convenuto sugli oggetti indicati nella richiesta d'arbitrato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 (e);
- (d) la risposta del convenuto sulle conclusioni formulate dall'attore nella richiesta d'arbitrato ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3(f);
- (e) la proposta del convenuto sul numero degli arbitri (uno o tre), se le parti non si sono già accordate su questo punto, ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 (g).

8. La risposta alla richiesta d'arbitrato può anche contenere:

- (a) le proposte del convenuto per la nomina di un arbitro unico, ai sensi dell'articolo 7;
- (b) la designazione da parte del convenuto di un arbitro, in vista della costituzione di un tribunale di tre arbitri, ai sensi dell'articolo 8;
- (c) la memoria di risposta ai sensi dell'articolo 19.

9. Qualsiasi domanda riconvenzionale o eccezione di compensazione è in principio presentata unitamente alla risposta del convenuto alla richiesta d'arbitrato. Le disposizioni dell'articolo 3 paragrafo 3 sono applicabili alla domanda riconvenzionale o all'eccezione di compensazione.

10. Se nella risposta alla richiesta d'arbitrato il convenuto non presenta una domanda riconvenzionale o un'eccezione di compensazione, oppure se non è indicato l'importo oggetto della domanda riconvenzionale o dell'eccezione di compensazione, le Camere possono basarsi esclusivamente sul paragrafo 3 (e) del presente articolo 3 per determinare la possibile applicazione dell'articolo 42 paragrafo 2 (procedura accelerata).

11. Le Camere trasmettono immediatamente una copia della risposta alla richiesta d'arbitrato e di tutti i documenti ivi allegati all'attore.

12. Dopo il pagamento dell'emolumento di registrazione e la conferma degli arbitri, le Camere trasmettono immediatamente il dossier all'arbitro unico o al tribunale arbitrale.

13. Le parti possono essere rappresentate o assistite da persone di loro scelta. I nomi e gli indirizzi di tali persone devono essere comunicati per iscritto all'altra parte e alle Camere; questa comunicazione deve specificare se la designazione è stata effettuata allo scopo di rappresentanza o assistenza.

#### *RIUNIONE DI PROCEDIMENTI ARBITRALI, PARTECIPAZIONE DI TERZI*

##### **Articolo 4**

1. Quando una richiesta d'arbitrato concerne parti già coinvolte in altri procedimenti arbitrali pendenti secondo il presente Regolamento, le Camere, sentite le parti di tutti i procedimenti e consultato il Comitato speciale, possono decidere che la nuova causa sia attribuita al Tribunale arbitrale già costituito per i procedimenti pendenti. Le Camere possono procedere nello stesso modo se la richiesta d'arbitrato concerne parti che non sono identiche alle parti dei procedimenti arbitrali pendenti. Nella loro decisione, le Camere devono tenere conto di tutte le circostanze, comprese le connessioni fra le due cause e lo stato di avanzamento dei procedimenti pendenti. Se le Camere decidono di attribuire la nuova causa al tribunale arbitrale già costituito, si considera che le parti di quest'ultima hanno rinunciato al loro diritto di designare un arbitro.

2. Se un terzo chiede di partecipare ad un procedimento arbitrale pendente secondo il presente Regolamento oppure se una parte di un procedimento arbitrale secondo il presente Regolamento intende chiedere la partecipazione di un terzo, il tribunale arbitrale, sentite tutte le parti, decide in merito alla richiesta, tenendo conto di tutte le circostanze che considera rilevanti e applicabili nella fattispecie.

## **Sezione II. Costituzione del tribunale arbitrale**

#### *CONFERMA DEGLI ARBITRI*

##### **Articolo 5**

1. Tutte le designazioni di un arbitro unico o degli arbitri di un tribunale di tre membri, effettuate dalle parti o dagli arbitri, sono soggette a conferma da parte delle Camere. Tale conferma rende effettive le designazioni. Le Camere non sono obbligate a motivare la decisione di non confermare un arbitro.

2. In caso di mancata conferma di una designazione, le Camere possono

- (a) invitare, secondo il caso, la parte o le parti interessate, oppure gli arbitri, a procedere ad una nuova designazione entro un termine ragionevole; oppure
- (b) procedere direttamente alla nomina.

## *NUMERO DEGLI ARBITRI*

### **Articolo 6**

1. Se le parti non si sono accordate sul numero degli arbitri, le Camere, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti, decidono se la causa è deferita ad un arbitro unico oppure ad un tribunale di tre arbitri.
2. Di regola, le Camere deferiscono la causa ad un arbitro unico, a meno che la complessità e/o il valore della stessa non ne giustifichino l'attribuzione ad un tribunale di tre arbitri.
3. Se la convenzione d'arbitrato prevede un tribunale di tre arbitri e se ciò non sembra appropriato in relazione al valore di causa o ad altre circostanze, le Camere informano le parti che possono accordarsi per deferire la causa ad un arbitro unico.
4. Nei casi in cui il valore di causa non supera CHF 1'000'000 (un milione di franchi svizzeri), sono applicabili le disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 2 (procedura accelerata).

## *NOMINA DI UN ARBITRO UNICO*

### **Articolo 7**

1. Se due o più parti si sono accordate per deferire la causa ad un arbitro unico, designano congiuntamente l'arbitro unico entro trenta giorni dalla data in cui il convenuto ha ricevuto la richiesta d'arbitrato, a meno che l'accordo fra le stesse non disponga diversamente.
2. Se le parti non si sono accordate sul numero degli arbitri, designano congiuntamente l'arbitro unico entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto la decisione delle Camere che deferisce la causa ad un arbitro unico.
3. Se le parti non designano l'arbitro unico entro il termine impartito, le Camere procedono alla nomina.

## *NOMINA DI ARBITRI IN PROCEDIMENTI CON DUE PARTI O MULTIPARTI*

### **Articolo 8**

1. Quando una controversia fra due parti avverse è deferita ad un tribunale di tre arbitri, ogni parte designa un arbitro, a meno che le parti non si siano accordate diversamente.
2. Se una parte non designa un arbitro entro il termine fissato dalle Camere o risultante dalla convenzione d'arbitrato, le Camere nominano l'arbitro. Salvo diverso accordo tra le parti, i due arbitri così nominati designano, entro trenta giorni dalla conferma del secondo arbitro, il terzo arbitro che assume la funzione di presidente del tribunale arbitrale. In mancanza di una tale designazione, le Camere nominano il presidente.
3. Nei procedimenti multipartiti, il tribunale arbitrale è costituito secondo l'accordo fra le parti.
4. Se non vi è accordo fra le parti su una procedura per la costituzione del tribunale arbitrale in una procedura multipartiti, le Camere fissano un primo termine di trenta giorni all'attore o al gruppo di attori per designare un arbitro ed in seguito un altro termine di trenta giorni al convenuto o al gruppo di convenuti per designare un arbitro. L'articolo 8 paragrafo 2 è applicabile per analogia alla designazione dell'arbitro che assume la funzione di presidente.

5. Se, in un procedimento multiparti, una parte o un gruppo di parti non designa un arbitro, le Camere possono nominare i tre arbitri e specificano quale dei tre assume la funzione di presidente.

#### *INDIPENDENZA E RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI (articoli 9 a 12)*

##### **Articolo 9**

1. Tutti gli arbitri che conducono un arbitrato secondo il presente Regolamento sono e rimangono in ogni momento imparziali ed indipendenti dalle parti.

2. Un potenziale arbitro rende note a coloro che lo consultano in relazione alla sua possibile nomina, tutte le circostanze suscettibili di far sorgere legittimi dubbi quanto alla sua imparzialità o indipendenza. Una volta nominato o scelto, un arbitro rende note tali circostanze alle parti, a meno che non le abbia già informate in merito.

##### **Articolo 10**

1. Ogni arbitro può essere ricusato se esistono circostanze che fanno sorgere legittimi dubbi quanto alla sua imparzialità o indipendenza.

2. Una parte può ricusare l'arbitro che ha designato solo per motivi di cui è venuta a conoscenza dopo l'avvenuta nomina.

##### **Articolo 11**

1. Se l'arbitro ricusato non si ritira, il Comitato speciale decide sulla ricusazione.

2. La decisione del Comitato speciale è definitiva. Il Comitato speciale non è tenuto a motivare la sua decisione.

##### **Articolo 12**

1. Il Comitato speciale può revocare un arbitro che, nonostante un ammonimento scritto da parte degli altri arbitri o delle Camere, non esercita la propria funzione.

2. L'arbitro ammonito deve avere la possibilità di giustificare la sua posizione al Comitato speciale. La decisione del Comitato speciale è definitiva. Il Comitato speciale non è tenuto a motivare la sua decisione.

#### *SOSTITUZIONE DI UN ARBITRO*

##### **Articolo 13**

1. Se un arbitro designato da una parte muore oppure, per motivi indipendenti dalla sua volontà, non è più in grado di esercitare la propria funzione, le Camere fissano un termine di trenta giorni alla parte che lo aveva designato per designare un nuovo arbitro che lo sostituisca. Questa regola è applicabile anche se un arbitro è stato ricusato con successo, se è stato rimosso in altro modo o se ha dato le dimissioni.

2. Se la parte interessata non designa un nuovo arbitro entro il termine fissato, questo è nominato dalle Camere.

## CONSEGUENZE DELLA SOSTITUZIONE DI UN ARBITRO

### **Articolo 14**

Nel caso di sostituzione di un arbitro, di regola il procedimento riprende dal punto in cui l'arbitro sostituito ha cessato di esercitare le proprie funzioni, a meno che il tribunale arbitrale non decida diversamente.

## **Sezione III. Procedimento arbitrale**

### *DISPOSIZIONI GENERALI*

#### **Articolo 15**

1. Salvo quanto previsto dal presente Regolamento, il tribunale arbitrale può condurre l'arbitrato nel modo che considera appropriato; garantisce comunque la parità di trattamento delle parti e il loro diritto di essere sentite.
2. In ogni fase del procedimento, il tribunale arbitrale può tenere udienze per la presentazione di prove da parte di testimoni, inclusi i periti, oppure per le arringhe. Sentite le parti, il tribunale arbitrale può anche decidere di condurre la procedura sulla sola base di documenti e altri atti.
3. Nella prima fase del procedimento e sentite le parti, il tribunale arbitrale stabilisce un calendario provvisorio per il procedimento e lo comunica alle parti e, per informazione, alle Camere.
4. La parte che trasmette documenti o informazioni al tribunale arbitrale deve contemporaneamente trasmetterli anche all'altra parte.
5. Il tribunale arbitrale, sentite le parti, può nominare un segretario. L'articolo 9 del Regolamento si applica per analogia al segretario.
6. Tutti i partecipanti al procedimento arbitrale agiscono secondo le norme della buona fede.

### *SEDE DELL'ARBITRATO*

#### **Articolo 16**

1. Se le parti non hanno stabilito la sede dell'arbitrato, o se tale designazione è incompleta o non è chiara, il Comitato speciale determina la sede dell'arbitrato tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti oppure invita il tribunale arbitrale a stabilire la sede.
2. Impregiudicata la sede dell'arbitrato, il tribunale arbitrale può determinare dove è condotto il procedimento. In particolare, il tribunale arbitrale può procedere all'audizione di testimoni e tenere riunioni per consultazione fra i propri membri in qualunque luogo ritenga appropriato, tenendo conto delle circostanze dell'arbitrato.
3. Il tribunale arbitrale può riunirsi in qualunque luogo ritenga appropriato per l'ispezione di merci, altri beni o documenti. Le parti sono informate in modo tale che possano essere presenti all'ispezione.
4. Il lodo si considera pronunciato nel luogo in cui l'arbitrato ha la propria sede.

## *LINGUA*

### **Articolo 17**

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il tribunale arbitrale, subito dopo la sua nomina, stabilisce la o le lingue da utilizzare nella procedura. Questa decisione si applica alla memoria di domanda e alla memoria di risposta, ad ogni altra memoria e, se del caso, alla lingua o alle lingue da utilizzare alle udienze.
  
2. Il tribunale arbitrale può ordinare che i documenti allegati alla memoria di domanda o di risposta e i documenti o allegati supplementari prodotti nel corso del procedimento nella loro lingua originale siano accompagnati da una traduzione nella lingua o nelle lingue previste dall'accordo fra le parti o stabilite dal tribunale arbitrale.

## *MEMORIA DI DOMANDA*

### **Articolo 18**

1. Se la memoria di domanda non è contenuta nella richiesta d'arbitrato, l'attore comunica, entro un termine stabilito dal tribunale arbitrale, la memoria di domanda per iscritto al convenuto e ad ogni arbitro. Alla comunicazione è allegata una copia del contratto e della convenzione d'arbitrato, se questa non è contenuta nel contratto.
  
2. La memoria di domanda contiene i seguenti elementi:
  - (a) i nomi e gli indirizzi delle parti;
  - (b) l'esposizione dei fatti a sostegno della domanda;
  - (c) i punti controversi;
  - (d) le conclusioni dell'attore.
  
3. Di regola, l'attore allega alla memoria di domanda tutti i documenti che ritiene rilevanti.

## *MEMORIA DI RISPOSTA*

### **Articolo 19**

1. Entro un termine stabilito dal tribunale arbitrale e se la memoria di risposta non era contenuta nella risposta alla richiesta d'arbitrato, il convenuto comunica la memoria di risposta per iscritto all'attore e ad ogni arbitro.
  
2. La memoria di risposta replica ai punti (b), (c) e (d) della memoria di domanda (articolo 18 paragrafo 2). Se il convenuto ha sollevato un'eccezione d'incompetenza oppure un'eccezione relativa alla costituzione del tribunale arbitrale, la memoria di risposta contiene i fatti e le disposizioni legali su cui si basa tale eccezione. Di regola, il convenuto allega alla memoria di risposta tutti i documenti sui quali si fonda per la sua difesa.
  
3. Alla domanda riconvenzionale e all'eccezione di compensazione si applicano le disposizioni dell'articolo 18 paragrafo 2 (b)– (d) .

## *MODIFICHE DELLA DOMANDA O DELLA RISPOSTA*

### **Articolo 20**

1. Nel corso del procedimento arbitrale, ciascuna parte può modificare o completare la propria domanda o la propria risposta, a meno che il tribunale arbitrale ritenga inappropriato permettere tale modifica, in considerazione del ritardo che ciò potrebbe provocare, del pregiudizio per l'altra parte o di qualsiasi altra circostanza. Tuttavia, non è possibile modificare una domanda in modo tale che questa risulti estranea all'ambito d'applicazione della clausola arbitrale o della convenzione d'arbitrato separata.
2. Il tribunale arbitrale può adeguare i costi dell'arbitrato se una parte modifica o completa le proprie domande, le proprie domande riconvenzionali o le proprie risposte.

## *ECCEZIONI RIGUARDANTI LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE ARBITRALE*

### **Articolo 21**

1. Il tribunale arbitrale è competente per statuire su eccezioni concernenti la propria competenza, ivi comprese le eccezioni relative all'esistenza o alla validità della clausola arbitrale o della convenzione d'arbitrato separata.
2. Il tribunale arbitrale è competente per determinare l'esistenza o la validità del contratto di cui fa parte la clausola arbitrale. Ai fini dell'articolo 21, una clausola arbitrale che fa parte di un contratto e che prevede il ricorso all'arbitrato secondo il presente Regolamento è trattata come una convenzione indipendente dalle altre disposizioni contrattuali. La decisione del tribunale arbitrale che dichiara nullo il contratto non comporta ipso iure la nullità della clausola arbitrale.
3. Di regola, l'eccezione d'incompetenza del tribunale arbitrale è presentata nella risposta alla richiesta d'arbitrato, ma in ogni caso al più tardi nella memoria di risposta ai sensi dell'articolo 19 oppure, in relazione ad una domanda riconvenzionale, nella risposta alla domanda riconvenzionale.
4. In generale, il tribunale arbitrale dovrebbe decidere in merito ad un'eccezione concernente la propria competenza con un lodo preliminare. Tuttavia, il tribunale arbitrale può procedere con l'arbitrato e decidere su tale eccezione nel lodo finale.
5. Il tribunale arbitrale è competente per statuire in ordine ad un'eccezione di compensazione, anche se la relazione invocata a sostegno di questa difesa non rientra nell'ambito d'applicazione della clausola arbitrale oppure è oggetto di un'altra convenzione d'arbitrato o di una clausola di proroga del foro.

## *ULTERIORI MEMORIE*

### **Articolo 22**

Il tribunale arbitrale decide quali ulteriori memorie, oltre alla memoria di domanda e di risposta, vanno richieste alle parti o possono essere da queste presentate. Il tribunale arbitrale assegna i termini per la comunicazione di tali memorie.

## *TERMINI*

### **Articolo 23**

I termini assegnati dal tribunale arbitrale per la comunicazione di memorie (ivi comprese la memoria di domanda e di risposta) non dovrebbero superare i quarantacinque giorni. Tuttavia, il tribunale arbitrale può prorogare i termini se lo ritiene giustificato.

## *PROVE E UDIENZE (articoli 24 e 25)*

### **Articolo 24**

1. Ogni parte ha l'onere di provare i fatti allegati a sostegno della propria domanda o della propria risposta.
2. Il tribunale arbitrale può, se lo ritiene appropriato, chiedere ad una parte di fornire al tribunale e all'altra parte, entro un termine fissato dal tribunale arbitrale stesso, un elenco dei documenti e delle altre prove che la parte intende presentare a sostegno dei fatti oggetto della controversia e invocati nella propria memoria di domanda o di risposta.
3. In ogni momento durante il procedimento arbitrale, il tribunale arbitrale può chiedere alle parti di produrre documenti, allegati o altre prove entro un termine assegnato dal tribunale stesso.

### **Articolo 25**

1. Nel caso di un'udienza, il tribunale arbitrale ne indica alle parti con congruo anticipo la data, l'ora e il luogo.
2. Qualsiasi persona può essere chiamata a testimoniare o a fungere da perito. Se occorre sentire testimoni o periti, ogni parte comunica al tribunale arbitrale e all'altra parte, almeno quindici giorni prima dell'udienza, i nomi e gli indirizzi dei testimoni o dei periti che intende presentare, il tema su cui si esprimono i testimoni e i periti e la lingua o le lingue che questi utilizzeranno.
3. Il tribunale arbitrale prende le disposizioni necessarie per la traduzione delle dichiarazioni fatte all'udienza e per la registrazione dell'udienza se, tenuto conto delle circostanze, lo ritiene necessario, oppure se le parti si sono accordate in tal senso e hanno comunicato tale accordo al tribunale arbitrale almeno quindici giorni prima dell'udienza.
4. Le udienze si svolgono a porte chiuse, salvo diverso accordo tra le parti. Il tribunale arbitrale può chiedere a qualsiasi testimone o perito di ritirarsi durante la testimonianza di altri testimoni o periti. Il tribunale arbitrale è libero di stabilire il modo in cui i testimoni o i periti sono interrogati.
5. Le prove testimoniali e le perizie possono essere presentate anche sotto forma di dichiarazioni scritte o relazioni firmate dai testimoni o dai periti.
6. E' legittimo che una parte, i suoi dirigenti, impiegati, consulenti legali o altri rappresentanti prendano contatto e intervistino testimoni, testimoni potenziali o periti.
7. Il tribunale arbitrale determina l'ammissibilità, la pertinenza, l'importanza e il valore delle prove fornite.

## *MISURE CAUTELARI*

### **Articolo 26**

1. Su richiesta di una delle parti, il tribunale arbitrale può ordinare le misure cautelari che ritiene necessarie o appropriate.
2. Queste misure cautelari possono essere ordinate sotto forma di un lodo interlocutorio. Il tribunale arbitrale ha il diritto di ordinare il versamento di una garanzia appropriata.
3. Una richiesta di misure cautelari presentata da una delle parti ad un'autorità giudiziaria non è considerata incompatibile con la convenzione d'arbitrato, né come una rinuncia a tale convenzione.
4. Il tribunale arbitrale ha la facoltà di liquidare i costi relativi ad una domanda di misure cautelari nel lodo interlocutorio o nel lodo finale.

## *PERITI NOMINATI DAL TRIBUNALE*

### **Articolo 27**

1. Il tribunale arbitrale, sentite le parti, può nominare uno o più periti per ottenere la relazione scritta di questi su questioni specifiche che il tribunale deve determinare. Una copia dell'incarico conferito al perito, predisposto dal tribunale arbitrale, è comunicata alle parti.
2. Le parti forniscono al perito tutte le informazioni rilevanti e gli consegnano per ispezione tutti i documenti o beni rilevanti che questi richieda loro. Qualsiasi controversia tra una parte e il perito in merito alla rilevanza dell'informazione o della produzione richiesta è risolta con decisione del tribunale arbitrale.
3. Dopo aver ricevuto la relazione peritale, il tribunale arbitrale ne comunica una copia alle parti, che hanno la possibilità di esprimere, per iscritto, la loro opinione al riguardo. Ciascuna parte ha il diritto di esaminare ogni documento sul quale si è basato il perito nella propria relazione.
4. Dopo la consegna della relazione peritale, su richiesta di una delle parti, il perito può essere sentito ad un'udienza alla quale le parti hanno la possibilità di partecipare e di interrogare il perito. In occasione di tale udienza, ciascuna parte può presentare i propri periti per testimoniare sui punti controversi. Le disposizioni dell'articolo 25 sono applicabili a tale procedura.
5. Le disposizioni dell'articolo 9 sono applicabili per analogia a qualsiasi perito nominato dal tribunale arbitrale.

## *CONTUMACIA*

### **Articolo 28**

1. Se, entro il termine assegnato dal tribunale arbitrale, l'attore non ha comunicato la domanda e non ha dimostrato l'esistenza di un motivo sufficiente per giustificare tale mancanza, il tribunale arbitrale emana un'ordinanza di chiusura del procedimento arbitrale. Se, entro il termine assegnato dal tribunale arbitrale, il convenuto non ha comunicato la

risposta e non ha dimostrato l'esistenza di un motivo sufficiente per giustificare tale mancanza, il tribunale arbitrale ordina il proseguimento del procedimento arbitrale.

2. Se una delle parti, alla quale sia stata data regolare notifica ai sensi del presente Regolamento, non si presenta ad un'udienza e non dimostra l'esistenza di un motivo sufficiente per giustificare tale mancanza, il tribunale arbitrale può proseguire con l'arbitrato.

3. Se una delle parti, regolarmente invitata a produrre prove documentali, si astiene dal farlo entro il termine assegnato e non dimostra l'esistenza di un motivo sufficiente per giustificare tale mancanza, il tribunale arbitrale può pronunciare il lodo sulla base delle prove che sono state assunte.

#### *CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA*

##### **Articolo 29**

1. Il tribunale arbitrale può chiedere alle parti se intendano fornire ulteriori prove, chiedere l'audizione di ulteriori testimoni o presentare ulteriori osservazioni e, se tale non è il caso, può dichiarare concluso il procedimento.

2. Il tribunale arbitrale può, se lo ritiene necessario a causa di circostanze eccezionali, decidere, di propria iniziativa o su richiesta di una parte, di riaprire il procedimento in ogni momento prima della pronuncia del lodo.

#### *RINUNCIA AD ECCEPIRE*

##### **Articolo 30**

La parte che, pur essendo a conoscenza del fatto che una disposizione o un requisito previsto dal presente Regolamento non è stato rispettato, prosegue nell'arbitrato senza sollevare tempestivamente un'eccezione al riguardo, è ritenuta aver rinunciato a tale eccezione.

### **Sezione IV. Il lodo**

#### *DECISIONI*

##### **Articolo 31**

1. Quando il tribunale arbitrale è composto di tre arbitri, ogni lodo o altra decisione del tribunale è pronunciata a maggioranza degli arbitri. Se non c'è maggioranza, il presidente del tribunale arbitrale decide da solo.

2. Per questioni riguardanti la procedura, quando non vi è maggioranza o quando il tribunale arbitrale lo autorizza, il presidente può decidere da solo, con riserva di eventuali modifiche da parte del tribunale arbitrale.

#### *FORMA ED EFFETTO DEL LODO*

##### **Articolo 32**

1. Oltre al lodo finale, il tribunale arbitrale può pronunciare lodi interlocutori, preliminari o parziali. Se lo ritiene appropriato, il tribunale arbitrale può liquidare le spese anche in un lodo non finale.

2. Il lodo è pronunciato in forma scritta ed è definitivo e vincolante per le parti. Le parti si impegnano ad eseguire il lodo senza ritardo.
3. Il tribunale arbitrale motiva il lodo, a meno che le parti non abbiano convenuto che il lodo non necessita motivazione.
4. Il lodo è firmato dagli arbitri e reca la data ed il luogo in cui è stato pronunciato. Nel caso di un tribunale di tre arbitri e se uno o due di essi non firmano, il lodo indica il motivo dell'assenza della firma o delle firme.
5. La pubblicazione del lodo è disciplinata dall'articolo 43.
6. Il tribunale arbitrale comunica alle parti e alle Camere esemplari originali del lodo firmato dagli arbitri. Le Camere conservano una copia del lodo.

#### *DIRITTO APPLICABILE, AMIABLE COMPOSITEUR*

##### **Articolo 33**

1. Il tribunale arbitrale decide la controversia secondo le norme di diritto scelte dalle parti o, in assenza di tale scelta, applicando le norme di diritto con le quali la controversia ha la connessione più stretta.
2. Il tribunale arbitrale decide in qualità di amiable compositeur oppure ex aequo et bono unicamente se le parti lo hanno esplicitamente autorizzato in tal senso.
3. In ogni caso, il tribunale arbitrale decide la controversia conformemente alle disposizioni contrattuali e tiene conto degli usi del commercio applicabili al contratto.

#### *TRANSAZIONE O ALTRI MOTIVI DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO*

##### **Articolo 34**

1. Se, prima della pronuncia del lodo, le parti si accordano sulla composizione della controversia, il tribunale arbitrale emana un'ordinanza di chiusura del procedimento oppure, su richiesta di entrambe le parti e con il proprio assenso, il tribunale registra l'accordo transattivo sotto forma di un lodo emanato con l'accordo delle parti. Il tribunale arbitrale non è tenuto a motivare un tale lodo.
2. Se, prima della pronuncia del lodo, il proseguimento del procedimento arbitrale diventa inutile o impossibile per qualsiasi ragione non menzionata nel paragrafo 1, il tribunale arbitrale informa le parti della sua intenzione di emanare un'ordinanza per la chiusura del procedimento. Il tribunale arbitrale ha la facoltà di emanare una tale ordinanza, a meno che una parte non sollevi motivi giustificati per opporvisi.
3. Il tribunale arbitrale comunica alle parti e alle Camere le copie, firmate dagli arbitri, dell'ordinanza di chiusura del procedimento arbitrale o del lodo emesso con l'accordo delle parti. Nel caso di pronuncia di un lodo emesso con l'accordo delle parti, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 32, paragrafi 2 e 4 a 6.

### *INTERPRETAZIONE DEL LODO*

#### **Articolo 35**

1. Entro trenta giorni dalla notifica del lodo, ogni parte può chiedere al tribunale arbitrale l'interpretazione del lodo informando l'altra parte di tale richiesta. Il tribunale arbitrale può assegnare all'altra parte un termine, di regola non superiore a trenta giorni, per presentare osservazioni in merito alla richiesta di interpretazione.

2. L'interpretazione è resa per iscritto entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. L'interpretazione costituisce una parte del lodo e sono applicabili le disposizioni dell'articolo 32 paragrafi 2 a 6.

### *RETTIFICA DEL LODO*

#### **Articolo 36**

1. Entro trenta giorni dalla notifica del lodo, ognuna delle parti può chiedere al tribunale arbitrale di rettificare errori di calcolo, di cancelleria, tipografici o altri errori di natura simile contenuti nel lodo informando l'altra parte di tale richiesta. Il tribunale arbitrale può assegnare all'altra parte un termine, di regola non superiore a trenta giorni, per presentare osservazioni in merito a tale richiesta.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del lodo, il tribunale arbitrale può effettuare tali rettifiche di propria iniziativa.

3. Le rettifiche sono fatte per iscritto e sono applicabili le disposizioni dell'articolo 32 paragrafi 2 a 6.

### *LODO SUPPLEMENTARE*

#### **Articolo 37**

1. Entro trenta giorni dalla notifica del lodo, ognuna delle parti può chiedere al tribunale arbitrale di pronunciare un lodo supplementare su domande presentate durante il procedimento arbitrale, ma omesse nel lodo informando l'altra parte di tale richiesta. Il tribunale arbitrale può assegnare all'altra parte un termine, di regola non superiore a trenta giorni, per presentare osservazioni in merito a tale richiesta.

2. Se il tribunale arbitrale considera giustificata la richiesta di un lodo supplementare e ritiene che l'omissione possa essere rettificata senza ulteriori udienze o prove, completa il lodo entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. In caso di pronuncia di un lodo supplementare, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 32 paragrafi 2 a 6.

### *SPESE (articoli 38 a 40)*

#### **Articolo 38**

Il tribunale arbitrale liquida le spese dell'arbitrato nel lodo. Il termine "spese" include solo:

- (a) Gli onorari del tribunale arbitrale indicati in modo separato per ogni arbitro e determinati dal tribunale stesso secondo l'articolo 39;

- (b) Le spese di viaggio e le altre spese sostenute dagli arbitri;
- (c) Le spese per le perizie o altre consulenze richieste dal tribunale arbitrale;
- (d) Le spese di viaggio e le altre spese sostenute dai testimoni, nella misura in cui tali spese siano approvate dal tribunale arbitrale;
- (e) Le spese per la rappresentanza legale e l'assistenza della parte vincente, se tali spese erano state reclamate durante la procedura d'arbitrato e solo nella misura in cui il tribunale arbitrale stabilisce che l'importo di tali spese è ragionevole;
- (f) Le spese per l'amministrazione dell'arbitrato dovuti alle Camere secondo l'Appendice B (Tabella delle spese dell'arbitrato).

### **Articolo 39**

1. Gli onorari del tribunale arbitrale devono essere ragionevoli, tenuto conto del valore di causa, della complessità della controversia, del tempo dedicato alla pratica dagli arbitri e di ogni altra circostanza rilevante, ivi compresa per esempio l'interruzione del procedimento in caso di accordo fra le parti o per altre ragioni. Nel caso di interruzione del procedimento, gli onorari del tribunale arbitrale possono essere inferiori all'importo minimo risultante dall'Appendice B (Spese dell'arbitrato).
2. Gli onorari del tribunale arbitrale sono determinati secondo l'Appendice B (Tabella delle spese dell'arbitrato).
3. Il tribunale arbitrale decide sulla ripartizione degli onorari fra i suoi membri. Di regola, il Presidente riceve fra il 40% e il 50% e ogni coarbitro fra il 25% e il 30% degli onorari complessivi, in considerazione del tempo impiegato e del lavoro svolto da ciascun arbitro.

### **Articolo 40**

1. Ad eccezione di quanto previsto nel paragrafo 2, le spese dell'arbitrato sono in principio a carico della parte soccombente. Tuttavia, il tribunale arbitrale può ripartire tali spese fra le parti se, tenuto conto delle circostanze, lo ritiene ragionevole.
2. Per quanto concerne le spese di rappresentanza legale e assistenza previste all'articolo 38 paragrafo (e), il tribunale arbitrale, tenuto conto delle circostanze, è libero di stabilire quale parte debba sopportare tali spese o può ripartirle fra le parti se lo ritiene ragionevole.
3. Quando il tribunale arbitrale pronuncia un'ordinanza di chiusura del procedimento arbitrale o emana un lodo con l'accordo delle parti, procede altresì alla liquidazione delle spese dell'arbitrato menzionate negli articoli 38 e 39 paragrafo 1, nel testo dell'ordinanza o del lodo.
4. Prima di pronunciare il lodo, il tribunale arbitrale sottopone alle Camere il suo progetto di lodo per consultazione sulla decisione relativa al calcolo e alla ripartizione delle spese dell'arbitrato.

5. Il tribunale arbitrale non può richiedere onorari supplementari per l'interpretazione, la rettifica o il completamento del lodo secondo gli articoli 35 a 37.

#### *DEPOSITO A GARANZIA DELLE SPESE*

##### **Articolo 41**

1. Il tribunale arbitrale, dopo la sua costituzione, richiede ad ogni parte di depositare un identico importo quale anticipo per le spese menzionate all'articolo 38 paragrafi (a), (b), (c) e (f). Il tribunale arbitrale trasmette copia di questa richiesta alle Camere per informazione.

2. Quando un convenuto formula una domanda riconvenzionale o quando appare altrimenti opportuno in relazione alle circostanze del caso, il tribunale arbitrale può, a sua discrezione, determinare anticipi separati.

3. Per tutta la durata del procedimento, il tribunale arbitrale può chiedere alle parti il versamento di depositi supplementari. Il tribunale arbitrale trasmette una copia di tale richiesta alle Camere per informazione.

4. Se i depositi richiesti non sono integralmente versati entro trenta giorni dalla notifica della richiesta, il tribunale arbitrale ne informa le parti, in modo che una o l'altra possa effettuare il pagamento richiesto. Se questo pagamento non è effettuato, il tribunale arbitrale può ordinare la sospensione o la chiusura del procedimento arbitrale.

5. Nel lodo finale, il tribunale arbitrale presenta alle parti un resoconto dei depositi ricevuti. Ogni saldo non speso è restituito alle parti.

## **Sezione V. Procedura accelerata**

### **Articolo 42**

1. In caso di accordo fra le parti, oppure quando siano applicabili le disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 2, l'arbitrato è condotto secondo la procedura accelerata. Detti procedimenti arbitrali sono soggetti alle disposizioni precedenti, fatte salve le seguenti modifiche:

- (a) Le Camere possono ridurre i termini per la nomina degli arbitri;
- (b) Dopo il deposito della risposta alla richiesta d'arbitrato, le parti possono in principio presentare solo una memoria di domanda e una di risposta (e domanda riconvenzionale) e, se del caso, una memoria di risposta alla domanda riconvenzionale;
- (c) A meno che le parti non l'autorizzino a decidere unicamente sulla base delle prove documentali, il tribunale arbitrale tiene una sola udienza per l'esame dei testimoni e dei periti e per le arringhe;
- (d) Il lodo è pronunciato entro 6 mesi dalla data alla quale le Camere hanno trasmesso il fascicolo agli arbitri. In casi eccezionali, le Camere possono prorogare tale termine;

- (e) Il lodo è motivato in forma sommaria, a meno che le parti non abbiano convenuto che il lodo non necessita motivazione.

2. Le disposizioni che seguono sono applicabili a tutti i casi in cui il valore di causa costituito dalla somma della domanda e della domanda riconvenzionale (o di un'eccezione di compensazione) non supera CHF 1'000'000 (un milione di franchi svizzeri), a meno che le Camere non decidano altrimenti tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti:

- (a) Il procedimento arbitrale è condotto secondo la procedura accelerata prevista all'articolo 42 paragrafo 1;
- (b) La controversia è deferita ad un arbitro unico, a meno che la convenzione d'arbitrato non preveda un tribunale arbitrale di tre arbitri;
- (c) Se la convenzione d'arbitrato prevede un tribunale arbitrale di tre arbitri, le Camere invitano le parti ad accordarsi per deferire la controversia ad un arbitro unico. Se le parti non accettano di deferire la controversia ad un arbitro unico, gli onorari dei tre arbitri sono determinati secondo l'Appendice B (Tabella delle spese dell'arbitrato), ma non sono in alcun caso inferiori agli onorari risultanti dalla tariffa oraria della sezione 2.8 dell'Appendice B.

## **Sezione VI. Confidenzialità ed esclusione della responsabilità**

### **Articolo 43**

1. Salvo diverso ed espresso accordo scritto tra le parti, queste assumono l'obbligo di principio di mantenere confidenziali tutti i lodi e le ordinanze nonché tutti i documenti prodotti dall'altra parte nell'ambito del procedimento arbitrale e che non siano altrimenti di pubblico dominio, eccezion fatta per i casi in cui ad una parte può essere richiesta l'esibizione di tali documenti in virtù di un obbligo imposto dalla legge, per proteggere o far valere un diritto previsto dalla legge o per far eseguire o per ricorrere contro un lodo nell'ambito di un procedimento innanzi ad un'autorità giudiziaria. Detto obbligo di confidenzialità vale anche per gli arbitri, i periti nominati dal tribunale arbitrale, il segretario del tribunale arbitrale e le Camere.

2. Le deliberazioni del tribunale arbitrale sono confidenziali.

3. Un lodo può essere pubblicato integralmente, oppure in forma di estratti o riassunto, unicamente alle seguenti condizioni:

- (a) Che una richiesta di pubblicazione sia inoltrata alle Camere;
- (b) Che tutti i riferimenti ai nomi delle parti siano cancellati; e
- (c) Che nessuna delle parti si opponga alla pubblicazione entro il termine fissato a tale scopo dalle Camere.

**Articolo 44**

1. Le Camere o il loro personale, gli arbitri, i periti nominati dal tribunale arbitrale o il segretario del tribunale arbitrale non sono responsabili per atti od omissioni relativi ad un arbitrato condotto secondo il presente Regolamento, eccezione fatta per i casi in cui sia dimostrato che gli atti o le omissioni in questione sono dovuti a illecito intenzionale o a negligenza estremamente grave.

2. Dopo la pronuncia del lodo e la scadenza dei termini di cui agli articoli 35 a 37 per la correzione o l'interpretazione del lodo e per la pronuncia di un lodo supplementare, le Camere, gli arbitri, i periti nominati dal tribunale o il segretario del tribunale arbitrale non hanno l'obbligo di rilasciare dichiarazioni a chicchesia su qualsiasi questione riguardante l'arbitrato. Le parti non potranno citare le persone summenzionate quali testimoni in procedimenti legali o di altro tipo risultanti dall'arbitrato.

## **APPENDICE A : Indirizzi delle Camere di Commercio**

### **Camera di commercio di Basilea**

Aeschenvorstadt 67  
Casella postale  
CH-4010 Basilea  
Telefono: +41 61 270 60 50  
Fax: +41 61 270 60 05  
E-mail : [schiedsgericht@hkbb.ch](mailto:schiedsgericht@hkbb.ch)  
Riferimento bancario: UBS AG, CH-4002 Basilea  
Numero di conto: 292 – 10157720.0  
Numero di clearing: 292  
Swift Code: UBSWCHZH80A  
Iban: CH98 0029 2292 10157720 0

### **Camera di commercio e dell'industria di Berna**

Gutenbergstrasse 1  
Casella postale 5464  
CH-3001 Berna  
Telefono: +41 31 388 87 87  
Fax: +41 31 388 87 88  
E-mail: [info@bern-cci.ch](mailto:info@bern-cci.ch)  
Riferimento bancario: BEKB  
Numero di conto: KK 16 166.151.0.44 HIV Kanton Bern  
Numero di clearing: 790  
Iban: CH35 0079 0016 1661 5104 4  
Codice Swift: KBBECH22

### **Camera di commercio e dell'industria di Ginevra**

4, Boulevard du Théâtre  
CH-1204 Ginevra  
Telefono: +41 22 819 91 11  
Fax: +41 22 819 91 00  
E-mail: [arbitration@ccig.ch](mailto:arbitration@ccig.ch)  
Riferimento bancario: UBS SA, Rue du Rhône 8, 1204 Ginevra  
Numero di conto: 279 – HU108533.1  
Numero di clearing: 279  
Codice Swift: UBSSWCHZH12A  
Iban: CH13 0027 9279 HU1085331

**Camera di commercio e dell'industria di Neuchâtel**

4, rue de la Serre  
Case postale 2012  
CH – 2001 Neuchâtel  
Telefono : +41 32 722 15 15  
Fax : +41 32 722 15 20  
E-mail : [i-lex@cnci.ch](mailto:i-lex@cnci.ch)  
Riferimento bancario : BCN, Neuchâtel  
Numero di conto : C0029.20.09  
Numero di clearing : 766  
Swift code : BCNNCH22  
Iban : CH69 0076 6000 c002 9200 9

**Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato del Ticino**

Corso Elvezia 16  
Casella postale 2378  
CH-6901 Lugano  
Telefono: +41 91 911 51 11  
Fax: +41 91 911 51 12  
E-mail: [cciati@cci.ch](mailto:cciati@cci.ch)  
Riferimento bancario: Banca della Svizzera Italiana (BSI), Via Magatti 2, CH-6901 Lugano  
Numero di conto: A201021A 8465  
Numero di clearing: 8475  
Iban: CH64 0846 5000 0A20 1021 A

**Camera di commercio e dell'industria di Vaud**

Avenue d'Ouchy 47  
Casella postale 315  
CH-1001 Losanna  
Telefono: +41 21 613 35 35  
Fax: +41 21-613 35 05  
E-mail: [cvci@cvci.ch](mailto:cvci@cvci.ch)  
Riferimento bancario: Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Losanna  
Numero di conto: C.308.53.47  
Numero di clearing: 767  
Codice Swift: BCVLCH2 L  
Iban: CH960076 7001 U030 85347

**Camera di commercio di Zurigo**

Bleicherweg 5  
Casella postale 3058  
CH-8022 Zurigo  
Telefono: +41 44 217 40 50  
Fax: +41 44 217 40 51  
E-mail: [direktion@zurichcci.ch](mailto:direktion@zurichcci.ch)  
Riferimento bancario: Credit Suisse, CH-8070 Zurigo  
Numero di conto: 497380-01  
Numero di clearing: 4835  
Codice Swift: CRES CH ZZ 80A  
Iban: CH62 0483 5049 7380 0100 0

## **APPENDICE B: Spese dell'arbitrato**

(Tutti gli importi indicati in questa Appendice B sono in franchi svizzeri, in seguito “CHF”)

### **1. Emolumento di registrazione**

1.1 Quando deposita una richiesta d'arbitrato, l'attore versa un emolumento di registrazione di

- CHF 4'500 per arbitrati il cui valore di causa non supera CHF 2'000'000
- CHF 6'000 per arbitrati il cui valore di causa è compreso fra CHF 2'000'001 e CHF 10'000'000
- CHF 8'000 per arbitrati il cui valore di causa supera CHF 10'000'000.

1.2 Se il valore di causa non è determinabile, l'attore versa un emolumento di registrazione di CHF 6'000.

1.3 In caso di mancato pagamento dell'emolumento di registrazione, la Camera non procede con l'arbitrato.

1.4 L'emolumento di registrazione non è restituito.

1.5 Le precedenti disposizioni sono applicabili a qualsiasi domanda riconvenzionale.

### **2. Onorari degli arbitri e costi amministrativi delle Camere**

2.1 Gli onorari degli arbitri (articolo 38 paragrafo a) coprono le attività del tribunale arbitrale dal momento in cui gli è trasmesso il dossier fino alla pronuncia dell'ultimo lodo.

2.2 Per i casi in cui il valore di causa supera l'importo specificato nella Sezione 2.3 della presente Appendice B, oltre all'emolumento di registrazione alle Camere sono versati i diritti amministrativi.

2.3 Di regola, gli onorari degli arbitri e i diritti amministrativi delle Camere sono calcolati sulla base della seguente scala, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 39 paragrafo 1:

Valore di causa	Onorario dell'arbitro unico <sup>1</sup>		Onorario per il tribunale di tre arbitri		Diritti amministrativi <sup>2</sup> fissati dalle Camere
	min.	max.	min.	max.	
Fino a CHF 300'000	4 %	12 %	10 %	30 %	---
CHF 300'001 a 600'000	2 %	8 %	5 %	20 %	---
CHF 600'001 a 1'000'000	1.5 %	6 %	3.75 %	15 %	---
CHF 1'000'001 a 2'000'000	0.6 %	3.6 %	1.5 %	9 %	---
CHF 2'000'001 a 10'000'000	0.38 %	1.5 %	0.95 %	3.75 %	CHF 4'000 + 0.2%
CHF 10'000'001 a 20'000'000	0.3 %	0.6 %	0.75 %	1.5 %	0.1 %
CHF 20'000'001 a 50'000'000	0.1 %	0.2 %	0.25 %	0.5 %	0.05 %
CHF 50'000'001 a 100'000'000	0.06 %	0.18 %	0.15 %	0.45 %	0.01 %
CHF 100'000'001 a 250'000'000	0.02 %	0.1 %	0.05 %	0.25 %	CHF 50'000
oltre CHF 250'000'000	0.01 %	0.06 %	0.025 % - 0.15 %		CHF 50'000

Gli onorari e i diritti amministrativi dovuti per ogni categoria successiva in questa tabella sono **sommati**.

Gli onorari degli arbitri e i diritti amministrativi delle Camere possono superare gli importi menzionati nella scala di cui sopra solo in circostanze eccezionali e previa approvazione delle Camere.

2.4 Per determinare il valore di causa, si sommano le domande principali e le domande riconvenzionali. La stessa regola si applica alle eccezioni di compensazione, a meno che il tribunale arbitrale, sentite le parti, concluda che tali eccezioni di compensazione non richiedono importante lavoro supplementare.

2.5 Per il calcolo del valore di causa non viene considerata la domanda di interessi. Tuttavia, se la domanda di interessi supera l'importo richiesto in via principale, sostituisce quest'ultimo per la determinazione del valore di causa..

2.6 Le valute diverse dal franco svizzero sono convertite in franchi svizzeri al tasso di cambio medio fra la data alla quale le Camere hanno ricevuto la richiesta d'arbitrato e la data in cui è pronunciato il lodo. Per determinare l'emolumento di registrazione secondo la Sezione 1 della presente Appendice B, il tasso di cambio è quello della data alla quale le Camere hanno ricevuto la richiesta d'arbitrato.

<sup>1</sup> L'onorario per l'arbitro unico rappresenta il 40% dell'onorario di un tribunale di tre arbitri.

<sup>2</sup> Si tratta di un contributo, dell'importo massimo di 50'000 franchi, ai costi amministrativi delle Camere e che si aggiunge all'emolumento di registrazione. L'importo massimo del contributo è di 50'000 franchi. In caso di interruzione del procedimento (articolo 39 paragrafo 1), le Camere possono, a loro discrezione, rimborsare l'integralità o una parte dei diritti amministrativi.

2.7 Se il valore di causa non è quantificato, gli onorari degli arbitri e i diritti amministrativi delle Camere sono fissati dal tribunale arbitrale, tenendo in considerazione tutte le circostanze rilevanti.

2.8 Nel caso in cui le parti non si accordano per deferire la controversia ad un arbitro unico come previsto dall'articolo 42 paragrafo 2 (procedura accelerata), gli onorari dei tre arbitri sono determinati secondo la precedente Tabella delle spese dell'arbitrato, ma non sono in alcun caso inferiori agli onorari risultanti dall'applicazione di una tariffa oraria di CHF 350 (trecentocinquanta franchi svizzeri).

### **3. Spese degli arbitri**

Le spese degli arbitri comprendono gli esborsi per l'arbitrato, per esempio relativi a trasferta (la prima classe in aereo è accettata solamente per distanze superiori a 4000 chilometri), vitto (per pasti nella città di residenza, sono considerati solo i pasti fra arbitri) e alloggio, taxi, comunicazioni, nonché tutti gli altri costi relativi alla gestione della procedura (come la locazione di sale per le udienze, servizi di stenografia, interpreti, ecc.). Le Camere possono impartire direttive generali agli arbitri per il calcolo delle loro spese.

### **4. Reddito ottenuto sui depositi effettuati dalle parti**

Il tribunale arbitrale, sentite le parti, può investire i depositi effettuati dalle parti, tenendo conto delle condizioni di mercato e di criteri di investimento prudente e sicuro. Quando decide se procedere a tali investimenti, il tribunale arbitrale tiene in debito conto le possibili necessità di poter disporre immediatamente dei fondi depositati. Ogni reddito guadagnato è incluso nel calcolo finale dei costi dell'arbitrato a favore della parte o delle parti che hanno effettuato il deposito o i depositi che sono stati investiti.

## APPENDICE C: Onorari degli arbitri

### Arbitro unico

Valore di causa (in franchi svizzeri)	Diritti amministrativi	Arbitro unico	
		Minimo	Massimo
0 - 300'000	-	4% sull'importo	12% sull'importo
300'001 - 600'000	-	12'000 + 2% sull'importo oltre 300'000	36'000 + 8% sull'importo oltre 300'000
600'001 - 1'000'000	-	18'000 + 1.5% sull'importo oltre 600'000	60'000 + 6% sull'importo oltre 600'000
1'000'001 - 2'000'000	-	24'000 + 0.6% sull'importo oltre 1'000'000	84'000 + 3.6% sull'importo oltre 1'000'000
2'000'001 - 10'000'000	4'000 + 0.2% sull'importo oltre 2'000'000	30'000 + 0.38% sull'importo oltre 2'000'000	120'000 + 1.5% sull'importo oltre 2'000'000
10'000'001 - 20'000'000	20'000 + 0.1% sull'importo oltre 10'000'000	60'400 + 0.3% sull'importo oltre 10'000'000	240'000 + 0.6% sull'importo oltre 10'000'000
20'000'001 - 50'000'000	30'000 + 0.05% sull'importo oltre 20'000'000	90'400 + 0.1% sull'importo oltre 20'000'000	300'000 + 0.2% sull'importo oltre 20'000'000
50'000'001 - 100'000'000	45'000 + 0.01% sull'importo oltre 50'000'000	120'400 + 0.06% sull'importo oltre 50'000'000	360'000 + 0.18% sull'importo oltre 50'000'000
100'000'001 - 250'000'000	50'000	150'400 + 0.02% sull'importo oltre 100'000'000	450'000 + 0.1% sull'importo oltre 100'000'000
> 250'000'000	50'000	180'400 + 0.01% sull'importo oltre 250'000'000	600'000 + 0.06% sull'importo oltre 250'000'000

## APPENDICE C: Onorari degli arbitri

### Tre arbitri

Valore di causa (in franchi svizzeri)	Diritti amministrativi	Tribunale di tre arbitri	
		Minimo	Massimo
0 - 300'000	-	10% sull'importo	30% sull'importo
300'001 - 600'000	-	30'000 + 5% sull'importo oltre 300'000	90'000 + 20% sull'importo oltre 300'000
600'001 - 1'000'000	-	45'000 + 3.75% sull'importo oltre 600'000	150'000 + 15% sull'importo oltre 600'000
1'000'001 - 2'000'000	-	60'000 + 1.5% sull'importo oltre 1'000'000	210'000 + 9% sull'importo oltre 1'000'000
2'000'001 - 10'000'000	4'000 + 0.2% sull'importo oltre 2'000'000	75'000 + 0.95% sull'importo oltre 2'000'000	300'000 + 3.75% sull'importo oltre 2'000'000
10'000'001 - 20'000'000	20'000 + 0.1% sull'importo oltre 10'000'000	151'000 + 0.75% sull'importo oltre 10'000'000	600'000 + 1.5% sull'importo oltre 10'000'000
20'000'001 - 50'000'000	30'000 + 0.05% sull'importo oltre 20'000'000	226'000 + 0.25% sull'importo oltre 20'000'000	750'000 + 0.5% sull'importo oltre 20'000'000
50'000'001 - 100'000'000	45'000 + 0.01% sull'importo oltre 50'000'000	301'000 + 0.15% sull'importo oltre 50'000'000	900'000 + 0.45% sull'importo oltre 50'000'000
100'000'001 - 250'000'000	50'000	376'000 + 0.05% sull'importo oltre 100'000'000	1'125'000 + 0,25% sull'importo oltre 100'000'000
> 250'000'000	50'000	451'000 + 0.025% sull'importo oltre 250'000'000	1'500'000 + 0.15% sull'importo oltre 250'000'000